

(N. 2230)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 marzo 1952 (V. Stampato N. 579)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MARZO 1952

Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È stabilito un esame di Stato, di maturità e di abilitazione, alla conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte del Presidente e di sei membri ad uno dei quali è affidata, dalla Commissione, la funzione di Vice-presidente.

Art. 3.

Il Presidente è scelto nelle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo e fuori ruolo, o a riposo;
- b) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame;
- c) liberi docenti che siano aiuti o assistenti universitari di materie attinenti allo esame;
- d) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo e provveditori agli studi a riposo, preferibilmente provenienti dall'insegnamento;
- e) presidi di scuole secondarie superiori statali o pareggiate in attività di servizio o a riposo.

In caso di assoluta necessità, il Ministro è autorizzato a derogare dai criteri limitativi previsti nella lettera c) del precedente comma circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato.

Art. 4.

Gli altri membri della Commissione sono scelti:

a) fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali;

b) fra coloro che siano in possesso del titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori e che abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verte l'esame; il numero di coloro che sono forniti di questo solo titolo non può superare la metà dei membri della Commissione.

Nelle Commissioni di maturità artistica, i commissari per le materie artistiche sono scelti, oltre che tra i professori di ruolo dei licei artistici, anche fra quelli delle Accademie di belle arti: i commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori delle stesse materie nei licei artistici e nelle scuole secondarie superiori, secondo le disposizioni generali della presente legge.

Nelle Commissioni per l'abilitazione tecnica, non oltre due dei commissari possono essere scelti tra estranei all'insegnamento che esercitino la professione corrispondente.

Art. 5.

Nella provincia di Bolzano i membri della Commissione per gli esami in lingua tedesca possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purché forniti di laurea.

Art. 6.

È data facoltà al Presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice membri parti-

colarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della maturità dei candidati in materie speciali.

Art. 7.

Il Presidente e tutti i membri della Commissione sono estranei alla scuola in cui sono iscritti gli alunni da esaminare, tranne uno che appartiene a detta scuola, purché statale o pareggiata o legalmente riconosciuta.

Quest'ultimo, diverso per ogni scuola, è il preside o un professore della scuola stessa da lui delegato che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 4. Egli, oltre alle normali funzioni di commissario, ha anche il compito di fornire alla Commissione elementi integrativi del suo giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Prima di procedere allo scrutinio per ogni singolo candidato, la Commissione giudicatrice deve prendere conoscenza della carriera scolastica rispettiva, esaminando le pagelle e gli altri documenti scolastici.

Art. 8.

Il Ministro fissa le sedi degli esami che, di norma, qualora non ostino gravi difficoltà, si svolgono in locali che non siano sede dell'istituto o degli istituti da cui provengono gli esaminandi; ad ogni Commissione, di regola, sono assegnati non meno di 80 e non più di 100 candidati.

Quando occorra, possono essere nominate nella stessa sede più Commissioni.

Art. 9.

Gli esami di Stato vertono su un programma che costituisca mezzo efficace per la valutazione della maturità e delle capacità del candidato.

Tale programma dovrà essere fissato nella ordinanza degli esami.

Art. 10.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha efficacia limitatamente agli esami di Stato dell'anno scolastico 1951-52.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.